

Bilanci, informare non è d'obbligo

Nelle srl documento valido anche se con il socio all'oscuro

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Il non fornire al socio di srl i documenti richiesti ai sensi dell'articolo 2476, comma 2, c.c. non può essere fonte immediata di dichiarazione di nullità della delibera assembleare inerente la documentazione richiesta (ex art. 2479-ter c.c.). Deve escludersi un'equazione o una geometria sanzionatoria tra diritto di informazione ex art. 2476, 2° comma, c.c. e la dichiarazione di invalidità ex art. 2479-ter c.c. È necessario che il socio provi il nesso concreto ed effettivo tra il mancato o ritardato accesso ai documenti sociali e il contenuto della delibera. Questo è l'importante assunto espresso dal Tribunale Nola, con la sentenza del 13 marzo 2012.

Il caso. Una socia di srl richiedeva la declaratoria di invalidità della delibera assembleare con la quale era stato approvato il bilancio d'esercizio (anno 2009), fondando tale richiesta sul fatto che, pur avendo fatto preventiva richiesta di accesso ai documenti sociali (art. 2476, comma 2 c.c.) non aveva ottenuto riscontro positivo. Tanto da dovere ricorrere, sei giorni prima dell'assemblea, all'intervento del Tribunale, che emetteva un ordine cautelare rimasto ineseguito essendo intervenuto il giudizio di merito. I giudici del Tribunale di Nola, sono stati chiamati a verificare se tale contestazione fosse riconducibile all'ipotesi di nullità previste all'art. 2479-ter, comma 3 c.c. In effetti, questa norma individua tra le forme di nullità delle decisioni dei soci (impugnabili entro tre anni dalla trascrizione nell'apposito libro) quelle assunte «in assenza assoluta di informazione» da parte di uno dei soci.

Le motivazioni. I giudici del Tribunale di Nola sottolineano che il legislatore ha inteso tutelare con l'art. 2476 del c.c. due opposti interessi: da un lato quello ad un regolare e spedito andamento della gestione sociale e dall'altro quello ad una piena informazione a vantaggio del socio che lo richieda. La dizione «mancata assoluta di informazione» può ragionevolmente intendersi come fonte di invalidità della delibera dell'assemblea nel caso in cui al socio sia stato negato l'accesso ai documenti della società ex art. 2476 del c.c. In sostanza, l'art. 2476 del c.c. consente di ricomprendere in essa i casi in cui il socio debba subire gli effetti di una decisione della maggioranza in assenza della mini-

La massima

Tribunale Nola 13 marzo 2012

La dizione «mancata assoluta di informazione» può ragionevolmente intendersi come fonte di invalidità della delibera dell'assemblea nel caso in cui al socio sia stato negato l'accesso ai documenti della società ex art. 2476 del c.c. Può legittimamente coordinarsi l'obbligo di informazione (art. 2476 c.c.) con la causa invalidante contemplata dall'art. 2479-ter del c.c. Questo coordinamento non può trasformarsi in una equazione automatica: il fatto stesso di non fornire i documenti richiesti al socio cagiona la nullità della delibera assembleare inerente ai documenti richiesti. Se questa fosse stata l'intenzione del legislatore, ci sarebbe stato un raccordo espresso tra le due disposizioni normative ed anzi, la sanzione della violazione degli obblighi informativi verso il socio sarebbe stata automaticamente, l'invalidità della delibera assembleare.

Le massime in tema di diritto di controllo

L'art. 2476, comma 2, c.c., prevede che «soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti

relativi all'amministrazione». Disposizione normativa che da un lato rafforza il controllo individuale del socio e dall'altro ne esalta l'elemento personalistico e la valenza contrattualistica dei rapporti sociali nell'ambito della srl.

Le altre decisioni in materia

Trib. Napoli ord. 23/3/09 - Trib. Santa Maria Capua Vetere ord. 15/6/07 - Trib. Civitavecchia ord. 21/4/04

L'articolo 2476, comma 2, c.c. riconosce la titolarità di un diritto potestativo di controllo del socio di minoranza che si esplica nel potere di chiedere in visione i libri e tutta la documentazione afferenti la gestione della società, la quale non può opporre al socio contestazioni di sorta se non quella relativa alla eventuale assenza della titolarità del diritto del richiedente.

Trib. Pavia 1/10/07

L'ingiustificato procrastinarsi del socio di minoranza a prendere visione ex articolo 2476, comma 2, c.c. della documentazione, «lede direttamente il diritto di controllo (del socio) sull'amministrazione della società e l'esercizio dei poteri connessi, sia all'interno della società che attraverso azioni giudiziarie. Tale diritto non ha solo una connotazione esclusivamente patrimoniale, poiché il danno una volta verificatosi risulta irreparabile e al mancato esercizio del potere di controllo del socio non è possibile porre rimedio mediante l'ordine di esibizione previsto dall'art. 210 c.p.c. Strumento questo utilizzabile solo in sede giudiziale ed assolutamente non esplorativo».

Trib. Milano 12 gennaio 2006

Il socio di una società a responsabilità limitata è legittimato a chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, la pronuncia della revoca ante causam degli amministratori.

Trib. Biella 18 maggio 2005

Il legislatore, nel sancire il diritto di accesso del socio, ha previsto un vero e proprio diritto potestativo - dato che il relativo esercizio non ha nessun limite e non è subordinato alla ricorrenza di interessi ed esigenze particolari - a fronte del quale si determina, pertanto, uno stato di soggezione del destinatario, che non ha alcun potere, né può sollevare alcuna contestazione, che non sia quella relativa alla titolarità del diritto.

ma consapevolezza, per un fatto ad esso non imputabile. Dunque, può legittimamente coordinarsi l'obbligo di informazione di cui all'art. 2476 c.c. con la causa invalidante contemplata dall'art. 2479-ter del c.c. Questo coordinamento non può trasformarsi in una equazione automatica: il fatto stesso di non fornire i documenti richiesti al socio

cagiona la nullità della delibera assembleare inerente ai documenti richiesti. Se questa fosse stata l'intenzione del legislatore, ci sarebbe stato un raccordo espresso tra le due disposizioni normative ed anzi, la sanzione della violazione degli obblighi informativi verso il socio sarebbe stata automaticamente l'invalidità della de-

libera assembleare. I giudici sottolineano che il legislatore ha invece lasciato un margine di apprezzamento all'autorità giudiziaria, a seconda delle circostanze concrete, in modo tale che si arrivi a un giudizio di invalidità quando si verifichi, in concreto ed effettivamente, che l'inottemperanza all'obbligo informativo gravante sulla società a van-

taggio del singolo socio che ne faccia richiesta causi una totale assenza di informazione in grado di minare irrimediabilmente l'espressione del voto da parte del socio. Deve escludersi un'equazione o una geometria sanzionatoria tra diritto di informazione ex art. 2476, 2° comma, c.c. e art. 2479-ter c.c. Nel caso in cui la società si sottragga all'obbligo di fornire i documenti sociali richiesti, infatti il socio potrà ricorrere all'autorità giudiziaria. Una volta eseguito l'ordine giudiziale spontaneamente o coattivamente, il socio potrà attivare, esaminata la documentazione e ove sussistano i presupposti, i rimedi specificatamente previsti dall'art. 2476 del c.c. e cioè la richiesta di revoca dell'amministratore e l'azione di responsabilità nei suoi confronti. Ma potrà anche richiedere la declaratoria di invalidità della delibera, ove dimostri che la documentazione fornita soltanto in ritardo dalla società avrebbe consentito, se ottenuta tempestivamente, una conoscenza piena della realtà economico-patrimoniale della società, ai fini della delibera impugnata, prima inesistente. Il corredo documentale che il legislatore ha messo a disposizione dei soci ai fini della consapevole approvazione del bilancio è specificatamente individuato dall'articolo 2429 del c.c. (applicabile alle srl che delinea gli adempimenti pubblicitari richiesti per l'approvazione del bilancio). Ove emerga che tale documentazione era una rappresentazione non veritiera della società, questo si tramuterà in una responsabilità risarcitoria a carico dell'organo amministrativo, che non a caso è l'effetto e il corollario proprio dell'esercizio di informazione ex art. 2476 del c.c. Al contrario, ritenere che il fatto stesso di non aver informato pienamente il socio sia necessariamente alla base dell'invalidità assoluta della delibera assembleare porterebbe ad un formalismo paralizzante per la vita societaria, senza rispondere a concrete e fondate aspettative di giustizia, buon andamento degli affari sociali e salvaguardai della quota del socio dissenziente. I giudici terminano, affermando che nella fattispecie in esame, il non avere circostanziatamente allegato e provato il nesso concreto ed effettivo tra il mancato (o ritardato) accesso agli atti sociali ed il contenuto della delibera di approvazione del bilancio di esercizio relativo al 2009 rendeva la richiesta di dichiararne l'invalidità priva di fondamento, con conseguente rigetto della stessa.